

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: **convenzionamento strutture private psichiatriche extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie insistenti nel territorio AST AN – anni 2025-2026.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore UOC Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari, del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo.
2. Prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 che modifica la DGR 1411/2023 stabilendo che il termine definito per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione, di cui alle DDGRM n. 1469/2023 (ambulatori, studi professionali e terme), n. 1559/2022 (medicina di laboratorio), n. 1468/2023 (ospedali), n. 1412/2023 (strutture residenziali ed extraresidenziali), e n. 940/2020 e n. 1265/2023 e n. 1197/2024 (strutture sociali) è prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento dettato con Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 ("decreto concorrenza") e s.m.i..
3. Prendere atto della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, a mezzo della quale è stato indicato che, ai sensi della DGR 1450/2014, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2025 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002 e che, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti



manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali.

4. Prendere atto della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80, che stabilisce che ai sensi della DGR 1450/2024 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002 e che, in deroga a tale proroga, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio.
5. Prendere atto della ricognizione di tutti gli inserimenti, autorizzati dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AST Ancona per l'anno 2025, presso le varie residenzialità sanitarie e socio-sanitarie in favore di pazienti psichiatrici, così come risultante negli elenchi sottoscritti dai Responsabili Sanitari e formalmente acquisiti in atti (ID 3825908|28/01/2025|AV2SPATS).
6. Approvare, per gli effetti di quanto previsto nella circolare di cui al punto 4 che precede e tenuto conto del fabbisogno di cui al punto 5, gli schemi di convenzione allegati al presente atto tra AST Ancona e gli Enti Gestori delle strutture psichiatriche extraospedaliere private accreditate insistenti nel territorio di competenza che hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali regionali (allegati 1 – 8), per l'affidamento di prestazioni psichiatriche in regime residenziale e semiresidenziale presso le strutture sottoelencate per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026, unitamente al relativo atto di designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio:

Ente Gestore	Denominazione struttura	Codice orps	Livello assistenziale	Posti letto convenzionati	Tetto di spesa massimo riconoscibile AA.SS.TT. Regione Marche tenuto conto della capacità recettiva anni 2025-2026
Zaffiro Healthcare srl	Zaffiro	604431	SRP 3.1.2	20	€ 470.120,00 iva esente
Zaffiro Healthcare srl	Villa Getsemani	604432	SRP 3.1.2	37	€ 869.722,00 iva esente



COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	Casa Gialla	600321	SRP 3.1.1	20	€ 617.032,50 (€ 587.650,00 oltre iva 5%)
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	Thaon de Revel	600319 601767	SRP 2.2 CD/SSRP	12 6	€ 717.444,00 (€ 683.280,00 oltre iva 5%)
Iperico Società Cooperativa Sociale	Nike	604618	SRP 3.1.2	15	€ 370.219,50 (€ 352.590,00 oltre iva 5%)
Iperico Società Cooperativa Sociale	Villa Ricci	604525	SRP 3.1.1	10	€ 308.516,25 (€ 293.825,00 oltre iva 5%)
Cooperativa Sociale H Muta S.C.P.A.	M.N. Cerri	603517	SRP 3.1.1	16	€ 523.672,80 (€ 498.736,00 oltre iva 5%)
Casa Madonna della Rosa APS	Casa Madonna della Rosa	600325	SRP 3.1.1	20	€ 587.650,00 iva esente

7. Dare atto che le suddette convenzioni hanno carattere di accordo quadro per gli anni 2025-2026 con valenza per tutte le Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Azienda Sanitaria territoriale competente.
8. Stabilire che la spesa per l'anno 2025, relativa agli inserimenti di utenti in carico ai competenti Servizi di questa AST presso le strutture di cui al punto 6, è prevista:
 - entro il tetto annuo massimo riconoscibile a valenza regionale tenuto conto delle capacità recettive pari ad € 4.464.377,05 con riferimento ai conti economici di pertinenza 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" e 0505090105 "acquisto prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche".
9. Stabilire che la spesa per l'anno 2026, relativa agli inserimenti di utenti in carico ai competenti Servizi di questa AST presso le strutture di cui al punto 6, è prevista:
 - entro il tetto annuo massimo riconoscibile a valenza regionale tenuto conto delle capacità recettive pari ad € 4.464.377,05 con riferimento ai conti economici di pertinenza 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" e 0505090105 "acquisto prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche".
10. Dare atto che la gestione sanitaria e socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata al Dipartimento di Salute Mentale AST AN cui compete l'elaborazione dei progetti riabilitativi individualizzati i quali, per espressi obblighi di legge legati alla tutela della riservatezza, sono conservati agli atti del DSM e non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso; fare rinvio alla U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per la gestione amministrativa ed economica



degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o persona da Lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito.

11. Dare atto altresì che le convenzioni in oggetto verranno adeguate o se necessario ricontrattate qualora sopravvengano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa.
12. Trasmettere il presente atto:
 - alle Direzioni Generali di tutte le AST Regione Marche;
 - al Dirigente U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali dell'AST Ancona.
13. Dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale.
14. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale

Dr. Giovanni Stroppa

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Sonia Piercamilli

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Benedetta Ruggeri

Il Direttore Socio-Sanitario

Dr. Massimo Mazzieri



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Dipartimento Salute Mentale
UOC Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- L.R. n. 20 del 16.3.2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii";
- D.G.R.M. n. 277 del 10/03/2014 "Recepimento Accordo Conferenza unificata del 24/01/2013 sul "Piano di azioni nazionale per la salute mentale" e costituzione Gruppi di lavoro per il Piano di Azioni regionale per la Salute Mentale";
- D.G.R.M. n. 1011 del 09.07.2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- D.G.R.M. n. 1331 del 25.11.2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- D.G.R.M. n. 118 del 22/02/2016 "Recepimento Accordo della Conferenza Unificata concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" – Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica DGR n. 1331/14";
- L. R. n. 21 del 30.9.2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei serv. sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e s.m.i.;
- D.G.R. M. n. 1501 del 01/12/2016 "Art. 3, comma 1, lett. b) L.R. 21/16 - Approvazione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i. e DGR n. 1889/2001 e s.m.i.;"
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- D.G.R.M. n. 716 del 26/06/2017 "Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative";
- D.G.R.M. n. 1105 del 25/09/2017: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- D.G.R.M. n. 1588 del 28/12/2017 - Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013";
- D.G.R.M. n. 47 del 22/01/2018 ad oggetto: Art. 13, comma I della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina



transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1;

- Regolamento Regionale 01 febbraio 2018, n. 1: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- Determina DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018 "Approvazione in via provvisoria del nuovo "Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy" in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679";
- Determina DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018 ad oggetto: "Determina n. 349/ASURDG del 30/05/2018 recante: "Approvazione in via provvisoria, del nuovo "Regolamento organizzativo Aziendale Privacy" in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione";
- Determina DG/ASUR n. 536 del 06/09/2018 ad oggetto "Indirizzi operativi di collaborazione tra Servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Servizi dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta per la gestione integrata di pazienti con disabilità e patologia psichiatrica";
- Determina DG/ASUR n. 605 del 22/10/2018 "Costituzione di un gruppo di coordinamento delle procedure di verifica e controllo degli accordi contrattuali con strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera e socio – sanitaria";
- D.G.R.M. n. 1572 del 16/12/2019 "Legge Regionale n. 21/2016 e ss.mm.ii, capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2";
- D.G.R.M. n. 937 del 20/07/2020 "L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)";
- Legge n. 118 del 05/08/2022 ad oggetto "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
- L.R. n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale";
- Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- D.G.R.M. n. 1263 del 31/08/2023 ad oggetto "Attuazione del Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Integrazione della DGR 1572/2019";
- Decreto Ministero Salute 26/09/2023 "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie»;
- D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R.



21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”;

- D.G.R.M n. 1412 del 30/09/2023 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;
- Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 50 del 28/02/2024 ad oggetto “DGR 1572/2019 - Approvazione del manuale operativo per l’Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – Revoca dei decreti 49/AUA/2024 e 333/2019 della PF Accreditamenti”;
- Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 133 del 28/06/2024 ad oggetto “DGR 1263/2023 - Approvazione del manuale operativo per l’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in attuazione del Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022”;
- D.G.R.M n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023”;
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ad oggetto “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
- Nota Regione Marche prot. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71 ad oggetto “DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”;
- Nota Regione Marche prot. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80 ad oggetto “DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”.

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall’UOC Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazione

Nell’ambito della normativa nazionale e regionale sopra richiamata il problema del disagio psichico è stato affrontato in molti e diversificati modi che trovano ragione e fondamento nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) definito da parte dei competenti sanitari del Dipartimento di Salute Mentale con riferimento a ciascun paziente in carico.

Tale progetto individua, in relazione alle potenzialità dell’assistito, gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità, avvalendosi alternativamente di professionalità e risorse proprie dell’Azienda, ovvero della collaborazione di altri enti all’uopo accreditati, sia presso residenzialità sanitarie, sia presso residenzialità ad integrazione socio-sanitaria, attraverso gli interventi ritenuti necessari alla persona assistita che si sostanziano nel progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), specificamente definito ed elaborato dall’equipe della struttura residenziale, in coerenza con il Piano di trattamento individuale (PTI), in accordo con il DSM inviante.



La Giunta Regionale, intervenendo, tra l'altro, in materia di salute mentale, ha dettato disposizioni con riferimento agli standard assistenziali e al sistema tariffario complessivo e partecipazione sanitaria con la DGRM 1011/2013, la DGRM 1195/2013, la DGRM 1331/14, la DGRM 1626/2017, la DGRM 937/2020 e la DGRM 1412/2023.

In particolare, con la DGRM 1331/2014, così come prorogata con l'adozione della DGRM n. 1588 del 28/12/2017, la Regione Marche ha stabilito un quadro organico ed omogeneo per la definizione delle tariffe e della partecipazione dell'utenza in riferimento alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali nell'ambito delle Aree Anziani, Disabili e Salute Mentale, correlate agli standard assistenziali da garantire. L'Allegato A alla richiamata Deliberazione, al punto 5 "Norma generale per le piccole strutture", prevede che "*in ragione del principio contenuto nella nota prot. n. 2536646 del 09/04/2014, gli standard di cui alla tabella 1 devono essere intesi come minimi, al fine di garantire un livello di uniformità regionale. Nel caso di piccole strutture residenziali che, con tali standard, non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in H24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera*".

Con L.R. n. 21 del 2016 la Regione Marche, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture erogatrici e lo sviluppo sistematico e programmato del sistema sanitario e sociale regionale, con riferimento alle strutture e ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, compresi quelli domiciliari e di segreteria sociale, ha provveduto a disciplinare: le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio; l'accreditamento istituzionale; gli accordi contrattuali.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della summenzionata Legge Regionale, è stato adottato il Regolamento Regionale n. 1 del 01/02/2018 che definisce le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.

La Regione Marche, con la DGRM 937/2020, ha approvato la normativa concernente il "Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)", successivamente aggiornata con la DGRM 1412/2023. L'entrata in vigore delle suddette DGRM è stata preceduta dall'emanazione della DGRM 1572/2019, recante la disciplina avente ad oggetto il "Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2", di cui all'art. 16 della L.R. 21/2016". Le previsioni di tale Deliberazione sono state integrate da quanto stabilito con la D.G.R.M. n. 1263 del 31/08/2023.

Il quadro normativo delineato, il cui elemento fondante è rinvenibile nella L.R. 21/2016 in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali, ha dunque assunto carattere di completezza.

La DGRM n. 1450 del 30/09/2024 è intervenuta a modifica della DGRM n. 1411/2023, stabilendo che il termine definito per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai vigenti manuali di autorizzazione, è prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento dettato con Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 ("decreto concorrenza") e s.m.i. La ridetta Deliberazione, al punto 2 del dispositivo, prevede che "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della*



conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini". La Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere.*

In esecuzione delle indicazioni regionali si è proceduto a richiedere agli Enti Gestori, con i quali intercorrono rapporti contrattuali per l'affidamento di prestazioni psichiatriche di tipologia extraospedaliera residenziale e semiresidenziale presso strutture insistenti nel territorio di competenza di questa AST, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo i manuali regionali vigenti. Tale documentazione è stata regolarmente acquisita agli atti in relazione alle strutture di seguito:

- "Zaffiro" di Ancona – 0013914|24/01/2025|AST-AN|AV2SPATS|A – SRP3 20 p.l. – codice orps 604431;
- "Villa Getsemani" di Ancona (fraz. Montescuro) - 0013914|24/01/2025|AST-AN|AV2SPATS|A – SRP3 37 p.l. – codice orps 604432;
- Casa Gialla di Ancona - 0002619|08/01/2025|AST-ANAFFGEN|A – SRP3 20 p.l. – codice orps 600320;
- Thaon de Revel di Ancona - 0002704|08/01/2025|AST-ANAFFGEN|A – SRP2 12 p.l. e CD/SSRP 6 p.l. – codici orps 600319 e 601767;
- Nike di Monte Roberto - 0001995|07/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A – SRP3 15 p.l. – codice orps 604618;
- Villa Ricci di Monte Roberto - 0001995|07/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A – SRP 3 10 p.l. – codice orps 604525;
- M.N. Cerri di Senigallia - 16574|29/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A – SRP3 16 p.l. – codice orps 603517;
- Casa Madonna della Rosa di Fabriano - 0002436|08/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A – SRP3 20 p.l – codice orps 600325.

La Regione Marche, con circolare del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione prot. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80, ha indicato che ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si ribadisce che, come già indicato con nota prot. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, "per tutte le strutture



sanitarie e sociosanitarie private che vogliano sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere".

Il Dipartimento Salute Mentale, con comunicazione in atti all'ID 3825908|28/01/2025|AV2SPATS, ha effettuato la ricognizione di tutti gli inserimenti degli utenti in carico al predetto Dipartimento già in atto alla data del 31/12/2024. Tra gli altri sono stati rivalutati e confermati per il periodo dall'1.01.2025 al 31.12.2025, al fine di garantirne la continuità assistenziale, i progetti riabilitativi individualizzati degli utenti inseriti nelle strutture sopra elencate.

Si evidenzia che in merito alle tariffe dei singoli inserimenti in convenzione, si applicano quelle previste dalla DGRM 1331/2014, in relazione al livello assistenziale garantito, per un valore economico come di seguito dettagliato per gli anni 2025-2026:

STRUTTURA ORPS	CODIFICA REG. 1/2018	POSTI LETTO CONVENZIONATI	LIVELLO ASSISTENZIALE E QUOTA SANITARIA GIORNALIERA EX DGRM 1331/2014	TETTO DI SPESA MASSIMO RICONOSCIBILE AA.SS.TT. REGIONE MARCHE TENUTO CONTO DELLA CAPACITÀ RECETTIVA ANNI 2025-2026
Zaffiro - orps 604431	SRP3	20	SRP 3.1.2 € 64, 40 iva esente	€ 470.120,00 iva esente
Villa Getsemani - orps 604432	SRP3	37	SRP 3.1.2 € 64,40 iva esente	€ 869.722,00 iva esente
Casa Gialla - orps 600320	SRP 3	20	SRP 3.1.1 € 80,50 oltre iva 5%	€ 617.032,50 (€ 587.650,00 oltre iva 5%)
Thaon de Revel - orps 600319 - 601767	SRP 2 SSRP	12 6	SRP 2.2 € 128,00 oltre iva 5% SSRP/CD € 56,00 oltre iva 5%	€ 717.444, 00 (€ 683.280,00 oltre iva 5%)



Nike – orps 604618	SRP 3	15	SRP 3.1.2 € 64,40 oltre iva 5%	€ 370.219,50 (€ 352.590,00 oltre iva 5%)
Villa Ricci – orps 604525	SRP 3	10	SRP 3.1.1 € 80,50 oltre iva 5%	€ 308.516,25 (€ 293.825,00 oltre iva 5%)
M.N. Cerri – orps 603517	SRP 3	16	SRP 3.1.1 € 85,40 oltre iva 5% *	€ 523.672,80 (€ 498.736,00 oltre iva 5%)
Casa Madonna della Rosa – orps 600325	SRP 3	20	SRP 3.1.1 € 80,50 iva esente	€ 587.650,00 iva esente

*retta incrementata rispetto allo standard ex DGRM 1331/2014 ai sensi del punto 5 dell'allegato A alla medesima, che prevede che "Nel caso di piccole strutture residenziali che, con tali standard, non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in H24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera".

Per quanto d'interesse dell'AST AN:

- la spesa per l'anno 2025, relativa agli inserimenti di utenti in carico ai competenti Servizi di questa AST presso le strutture di cui alla tabella che precede, è prevista entro il tetto annuo massimo riconoscibile a valenza regionale tenuto conto delle capacità recettive pari ad € 4.464.377,05 con riferimento ai conti economici di pertinenza 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" e 0505090105 "acquisto prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche";
- la spesa per l'anno 2026, relativa agli inserimenti di utenti in carico ai competenti Servizi di questa AST presso le strutture di cui alla tabella che precede è prevista entro il tetto annuo massimo riconoscibile a valenza regionale tenuto conto delle capacità recettive pari ad € 4.464.377,05 con riferimento ai conti economici di pertinenza 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" e 0505090105 "acquisto prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche";

Quanto sopra premesso, si ritiene di dover procedere alla stipula degli accordi contrattuali in parola concernenti l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale e semiresidenziale, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione. Tal accordi hanno carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le AST regionali eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente.



La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AST deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM dell'AST Ancona o suoi delegati.

L'efficacia degli accordi contrattuali oggetto di approvazione con il presente atto è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego, da parte degli organi competenti, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore delle Strutture di che trattasi, ai sensi dei vigenti manuali.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line* (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati come specificati nel campo "allegati").

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo.
2. Prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 che modifica la DGR 1411/2023 stabilendo che il termine definito per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione, di cui alle DDGRM n. 1469/2023 (ambulatori, studi professionali e terme), n. 1559/2022 (medicina di laboratorio), n. 1468/2023 (ospedali), n. 1412/2023 (strutture residenziali ed extraresidenziali), e n. 940/2020 e n. 1265/2023 e n. 1197/2024 (strutture sociali) è prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento dettato con Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 ("decreto concorrenza") e s.m.i..
3. Prendere atto della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, a mezzo della quale è stato indicato che, ai sensi della DGR 1450/2014, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2025 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002 e che, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP



territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali.

4. Prendere atto della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80, che stabilisce che ai sensi della DGR 1450/2024 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002 e che, in deroga a tale proroga, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio.
5. Prendere atto della cognizione di tutti gli inserimenti, autorizzati dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AST Ancona per l'anno 2025, presso le varie residenzialità sanitarie e socio-sanitarie in favore di pazienti psichiatrici, così come risultante negli elenchi sottoscritti dai Responsabili Sanitari e formalmente acquisiti in atti (ID 3825908|28/01/2025|AV2SPATS).
6. Approvare, per gli effetti di quanto previsto nella circolare di cui al punto 4 che precede e tenuto conto del fabbisogno di cui al punto 5, gli schemi di convenzione allegati al presente atto tra AST Ancona e gli Enti Gestori delle strutture psichiatriche extraospedaliere private accreditate insistenti nel territorio di competenza che hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali regionali (allegati 1 – 8), per l'affidamento di prestazioni psichiatriche in regime residenziale e semiresidenziale presso le strutture sottoelencate per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026, unitamente al relativo atto di designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio:

Ente Gestore	Denominazione struttura	Codice orps	Livello assistenziale	Posti letto convenzionati	Tetto di spesa massimo riconoscibile AA.SS.TT. Regione Marche tenuto conto della capacità recettiva anni 2025-2026
Zaffiro Healthcare srl	Zaffiro	604431	SRP 3.1.2	20	€ 470.120,00 iva esente
Zaffiro Healthcare srl	Villa Getsemani	604432	SRP 3.1.2	37	€ 869.722,00 iva esente



COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	Casa Gialla	600321	SRP 3.1.1	20	€ 617.032,50 (€ 587.650,00 oltre iva 5%)
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	Thaon de Revel	600319 601767	SRP 2.2 CD/SSRP	12 6	€ 717.444,00 (€ 683.280,00 oltre iva 5%)
Iperico Società Cooperativa Sociale	Nike	604618	SRP 3.1.2	15	€ 370.219,50 (€ 352.590,00 oltre iva 5%)
Iperico Società Cooperativa Sociale	Villa Ricci	604525	SRP 3.1.1	10	€ 308.516,25 (€ 293.825,00 oltre iva 5%)
Cooperativa Sociale H Muta S.C.P.A.	M.N. Cerri	603517	SRP 3.1.1	16	€ 523.672,80 (€ 498.736,00 oltre iva 5%)
Casa Madonna della Rosa APS	Casa Madonna della Rosa	600325	SRP 3.1.1	20	€ 587.650,00 iva esente

7. Dare atto che le suddette convenzioni hanno carattere di accordo quadro per gli anni 2025-2026 con valenza per tutte le Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Azienda Sanitaria territoriale competente.
8. Stabilire che la spesa per l'anno 2025, relativa agli inserimenti di utenti in carico ai competenti Servizi di questa AST presso le strutture di cui al punto 6, è prevista:
 - entro il tetto annuo massimo riconoscibile a valenza regionale tenuto conto delle capacità recettive pari ad € 4.464.377,05 con riferimento ai conti economici di pertinenza 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" e 0505090105 "acquisto prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche".
9. Stabilire che la spesa per l'anno 2026, relativa agli inserimenti di utenti in carico ai competenti Servizi di questa AST presso le strutture di cui al punto 6, è prevista:
 - entro il tetto annuo massimo riconoscibile a valenza regionale tenuto conto delle capacità recettive pari ad € 4.464.377,05 con riferimento ai conti economici di pertinenza 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" e 0505090105 "acquisto prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità psichiche".
10. Dare atto che la gestione sanitaria e socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata al Dipartimento di Salute Mentale AST AN cui compete l'elaborazione dei progetti riabilitativi individualizzati i quali, per espressi obblighi di legge legati alla tutela della riservatezza, sono conservati agli atti del DSM e non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso; fare rinvio alla U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per la gestione amministrativa ed economica



degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o persona da Lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito.

11. Dare atto altresì che le convenzioni in oggetto verranno adeguate o se necessario ricontrattate qualora sopravvengano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa.
12. Trasmettere il presente atto:
 - alle Direzioni Generali di tutte le AST Regione Marche;
 - al Dirigente U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali dell'AST Ancona.
13. Dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale.
14. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell'Istruttoria/Procedimento

Dott. Francesco Giuliani

**Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Convenzioni Strutture Private
Accreditate e Trasporti Sanitari**
Dott.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore DSM

Dott. Massimo Mari

Il Direttore UOC Strutture Residenziali

DSM
Dott.ssa Sonia Giuliani



ALLEGATI

1. Convenzione struttura "Zaffiro";
2. Convenzione struttura "Villa Getsemani";
3. Convenzione struttura "Casa Gialla";
4. Convenzione struttura "Thaon de Revel";
5. Convenzione struttura "Nike";
6. Convenzione struttura "Villa Ricci";
7. Convenzione struttura "M.N. Cerri";
8. Convenzione struttura "Casa Madonna della Rosa";



**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA' PROTETTA
PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VILLA RICCI DI
MONTEROBERTO - ANNI 2025-2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

Iperico Società Cooperativa Sociale con sede legale a Bastia Umbra (PG), via Venanzio Gabriotti n. 4, P.I. 03626860542, ente titolare e gestore della Struttura “Comunità protetta Villa Ricci” (successivamente citata Struttura)
in persona del Legale Rappresentante p.t. o suo delegato

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura “Comunità protetta Villa Ricci” ORPS 604525 è presente sul territorio dell’AST Ancona, distretto di Jesi, con ubicazione a Monteroberto, Via San Pietro, n. 3;
- è titolare di accreditamento istituzionale di livello base con prescrizione per 10 posti letto di Comunità Protetta per la Salute Mentale, codifica SRP3, riconosciuto con Decreto Dirig. Autorizzazioni e Accreditamenti n. 145 del 30/05/2025;
- che con determina del Direttore Generale AST AN n. 196 del 25/03/2024, in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota in atti al prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, è stata approvata e recepita la lettera contratto sottoscritta tra AST AN e Iperico-Comunità Protetta Villa Ricci, a mezzo della quale è stata formalizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale tra questa AST e la ridetta Struttura a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al D.M. 26/09/2023 e s.m.i.;
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le*

- tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;*
- che la Struttura, in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0001995|07/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A;
 - che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80, ha indicato che *"ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002"*, precisando che *"In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045|03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere"*;
 - che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
 - che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
 - che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e Iperico che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale Villa Ricci, per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.1), per la tipologia assistenziale prevista nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La Struttura eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale n.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla Struttura corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.1 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale

dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l’Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l’erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un’equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);

- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Villa Ricci ORPS 604525	SRP3	SRP 3.1.1	10	€ 80,50 + IVA

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 10 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 308.516,25 (293.825,00 + IVA 5%) ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST di residenza, territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Iperico Società Cooperativa Sociale è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 308.516,25 (293.825,00 + IVA 5%).

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Iperico Società Cooperativa Sociale è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 308.516,25 (293.825,00 + IVA 5%).

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP3.1.1 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad € 115,00 (oltre iva 5%), con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 80,50 a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parrucchieria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese. Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all’Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l’interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l’AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto “Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)” dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la "Carta dei Servizi", sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è altresì risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore_____

Il Direttore Generale AST ANCONA _____

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Iperico Società Cooperativa Sociale, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a

quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA' PROTETTA
PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA NIKE DI
MONTEROBERTO - ANNI 2025-2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

Iperico Società Cooperativa Sociale con sede legale a Bastia Umbra (PG), via Venanzio Gabriotti n. 4, P.I. 03626860542, ente titolare e gestore della Struttura “Comunità protetta Nike” (successivamente citata Struttura)
in persona del Legale Rappresentante p.t. o suo delegato

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura “Comunità protetta Nike” ORPS 604618 è presente sul territorio dell’AST Ancona, distretto di Jesi, con ubicazione a Monteroberto, Via San Pietro, n. 3;
- che la Struttura Nike è titolare di accreditamento istituzionale di livello eccellente per 15 posti letto di Comunità Protetta per la Salute Mentale, codifica SRP3, riconosciuto con Decreto Dirig. Autorizzazioni e Accreditamenti n. 92 del 11/04/2024;
- che con determina del Direttore Generale AST AN n. 196 del 25/03/2024, in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota in atti al prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, è stata approvata e recepita la lettera contratto sottoscritta tra AST AN e Iperico-Comunità Protetta Nike, a mezzo della quale è stata formalizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale tra questa AST e la ridetta Struttura a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al D.M. 26/09/2023 e s.m.i.;
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le*

- tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;*
- che la Struttura, in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0001995 | 07/01/2025 | AST-AN | AFFGEN | A;
 - che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835 | 11/12/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2025/SALU/80, ha indicato che *"ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002"*, precisando che *"In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045 | 03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere"*;
 - che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
 - che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
 - che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e Iperico che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale, per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.2), per la tipologia assistenziale prevista nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La Struttura eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale n.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla Struttura corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.2 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3.1.2).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale

dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l’Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l’erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un’equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);

- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Nike ORPS 604618	SRP3	SRP 3.1.2	15	€ 64,40 + IVA

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 15 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 370.219,50 (€ 352.590,00 + IVA 5%) ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST di residenza, territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Iperico Società Cooperativa Sociale è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 370.219,50 (€ 352.590,00 + IVA 5%).

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Iperico Società Cooperativa Sociale è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 370.219,50 (€ 352.590,00 + IVA 5%).

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP3.1.2 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad € 92,00 (oltre iva 5%), con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 64,40 a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parruccheria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese. Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all’Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l’interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l’AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto “Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)” dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la "Carta dei Servizi", sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore_____

Il Direttore Generale AST ANCONA _____

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Iperico Società Cooperativa Sociale, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a

quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE (ORPS 600319) E STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER LA SALUTE MENTALE (ORPS 601767) ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "THAON DE REVEL" DI ANCONA PER GLI ANNI 2025-2026.

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. con sede legale in Ancona (AN), via Saffi, 4 C.F. e P.I. 00459560421, ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria “Thaon de Revel” (successivamente citata Struttura)
in persona del Legale Rappresentante p.t. o suo delegato Dott. Diego Mancinelli

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura “Thaon de Revel” - è presente sul territorio dell’AST Ancona, distretto di Ancona, con ubicazione ad Ancona, via Pontelungo 136;
- che la Struttura “Thaon de Revel” di Ancona è autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria con provvedimento prot. n.105690 del 26.07.2017 rilasciato dal Comune di Ancona, ed è stata accreditata con decreto PF Accreditamenti n. 341 del 28/12/2017 “L.R.N.21/2016 - DGR N.1501/2016 ad oggetto “Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria denominata “Thaon De Revel” – Coop. Sociale COOSS Marche Onlus S.C.p.A. - per l’erogazione di prestazioni di tutela della salute mentale in regime residenziale per n.4 posti letto (cod. SRP2) ed in regime semiresidenziale per n. 4 posti (Centro Diurno) - situata in via Pontelungo n.136 - Comune di Ancona” e con decreto P.F Accreditamenti n. 307 del 16/10/2018 “L.R. N. 21/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. 47/2018 – Rinnovo accreditamento della struttura sanitaria denominata “Thaon De Revel” - per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di 8 posti letto (cod. tipologia SRP2, cod. ORPS 600319) e in regime semiresidenziale con una dotazione di n.2 posti (cod. tipologia CD, cod. ORPS 601767) - situata in via Pontelungo n.136 – Ancona”;
- che con determina del Direttore Generale AST AN n. 196 del 25/03/2024, in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota in atti al prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, è stata approvata e recepita la lettera contratto sottoscritta tra AST AN e Cooss Marche in qualità di ente gestore della struttura “Thaon de Revel” di Ancona, a mezzo della quale è stata formalizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale tra questa AST e la ridetta Struttura a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al D.M. 26/09/2023 e s.m.i.;

- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*»;
- che l'Ente Gestore Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a., in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0002704 | 08/01/2025 | AST-AN | AFFGEN | A circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione della struttura "Thaon de Revel" (struttura riabilitativa residenziale cod. orps 600319, struttura semiresidenziale cod. orps 601767) secondo i vigenti manuali regionali (numero richiesta 0011879/2024 del 28/08/2024 – numero di protocollazione 153757 del 16/09/2024 – SUE Comune di Ancona; numero richiesta 12740/2024 del 09/09/2024 – numero di protocollazione 153750 del 16/09/2024– SUE Comune di Ancona);
- che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835 | 11/12/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2025/SALU/80, ha indicato che "ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002", precisando che "*In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045 | 03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliano sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*";

- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e la società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. che gestisce la struttura "Thaon de Revel", per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di livello estensivo (SRP2 – Struttura Riabilitativa Residenziale per la Salute mentale) ed in regime semiresidenziale di livello intensivo (SSRP Struttura Semiresidenziale per la Salute Mentale), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura gestita dalla società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito

dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. I livelli assistenziali erogati dalla struttura gestita dalla società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. corrispondono ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP2.2 di tipo terapeutico riabilitativo a carattere estensivo e al livello assistenziale SSRP di tipo semiresidenziale.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di:

- persone con compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata ma persistenti e invalidanti, per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare, da attuare in programmi a media intensità riabilitativa (SRP2);
- persone con disagio psichico, disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico, che necessitano di prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socioeducative-riabilitative in regime semi residenziale in presenza di risorse familiari e/o sociali (SSRP).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

- Livello assistenziale SRP2

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un Infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico (minutaggio computato nella specifica professione di appartenenza);
- Esiste un documento di regolamento e funzionamento della struttura;
- È garantita la presenza di un'équipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: Medico Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, Infermiere, Educatore Professionale/tecnicici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale
- Sono garantiti 10min/die di personale Medico per ospite;
- Sono garantiti 20 min/die di assistenza psicologica per ospite;
- Sono garantiti 50 min/die di personale Infermieristico per ospite;
- Sono garantiti 30min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti 70 minuti/die di personale educativo (Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatore Professionale.

- Livello assistenziale SSRP

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Non è previsto coordinatore. Se presente una figura di coordinamento deve appartenere al ruolo sanitario (master di coordinamento o laurea specialistica) con esperienza nel settore almeno triennale;

- La presenza di personale Medico specialistico e di Psicologi e di Assistenti Sociali è programmata;
- È garantita l'apertura per 8 ore al giorno;
- È garantita l'apertura per 6 giorni la settimana;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- È garantita la presenza, in relazione alle attività previste, di:
 - Educatori
 - Infermieri
 - Istruttori
- Sono garantiti 15min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite;
- È prevista la presenza programmata dell'Assistente Sociale;
- Sono garantiti 5min/die di personale Infermieristico per ospite;
- Sono garantiti 5min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti 60 minuti/die di personale educativo riabilitativo (Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatore Professionale).

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Thaon de Revel ORPS 600319	SRP2	SRP 2.2	12	€ 128 oltre iva 5%
Thaon de Revel ORPS 601767	SSRP	SSRP/CD	6	€ 56,00 oltre iva 5%

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 20 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 717.444, 00 (€ 683.280,00 oltre iva 5%) ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € € 717.444, 00 (€ 683.280,00 oltre iva 5%).

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € € 717.444, 00 (€ 683.280,00 oltre iva 5%).

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP2.2 è prevista una retta giornaliera a totale carico sanitario pari ad € 128,00 oltre iva 5%; per il livello assistenziale SSRP è prevista una retta giornaliera a totale carico sanitario pari ad € 56,00 oltre iva 5%.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parrucchieria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all'Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto “Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)” dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza. Si applica la disciplina previgente in materia di assenze fino al momento della stipula del presente accordo.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la “Carta dei Servizi”, sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. e delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e

per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diriego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data_____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore_____

Il Direttore AST ANCONA _____

ALLEGATI

1. Atto di designazione/nomina del Responsabile del Trattamento dei dati Personalni.

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità

per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo

all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA' PROTETTA
PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA
GETSEMANI" DI ANCONA (ORPS 604432) PER GLI ANNI 2025-2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

la società Zaffiro Healthcare srl con sede legale in via Melchiorre Gioia 121 – 20125 Milano e P.IVA 02881800300, ente titolare e gestore della Struttura Socio-Sanitaria “Villa Getsemani” (successivamente citata Struttura), situata in Piazza Garibaldi 20, frazione Montesicuro (AN), in persona del Legale Rappresentante p.t. o suo delegato Dott. Antonio Antoniadis

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura “Villa Getsemani” - è presente sul territorio dell’AST Ancona, distretto di Ancona, con ubicazione a Montesicuro (AN), Piazza Garibaldi 20;
- che la Struttura “Villa Getsemani” di Ancona (fraz. Montesicuro) è stata autorizzata dal Comune di Ancona, con provvedimento prot. 28714 del 17/02/2020, per l’esercizio dell’attività sanitaria per le prestazioni di Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale, ed è stata accreditata con Decreto Regione Marche PF. Autorizzazioni n. 12 del 12/09/2020 per 37 pl di Comunità Protetta per la Salute Mentale cod. tipologia SRP 3.1.2 cod. orps 604432, in accoglimento dell’istanza di accreditamento istituzionale, presentata (prot. n. 448235|04/05/2020) dal legale rappresentante della società Zaffiro Centrosud srl con sede legale a Milano (MI) in via Borromei n.5 – P.IVA 02577420306;
- che con determina del Direttore Generale Asur Marche n. 113 del 22/02/2021, è stato approvato e recepito l’accordo contrattuale avente ad oggetto il convenzionamento di 37 posti letto in regime SRP 3.1.2 in relazione alla struttura “Villa Getsemani” di Ancona con decorrenza 01/10/2020, in regime di prosecuzione come da determina AST Ancona n. 196 del 25/03/2024;
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale*

con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;

- che l'Ente Gestore Zaffiro Centrosud srl, in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0013914 | 24/01/2025 | AST-AN | AV2SPATS | A circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione della struttura "Villa Getsemani" (cod. orps 604432) secondo i vigenti manuali regionali (numero richiesta 011707/2024 del 23/08/2024 – numero protocollazione 211350 del 19/12/2024 – SUE Comune di Ancona);
- la titolarità della struttura Villa Getsemani di Ancona (AN), a seguito di fusione della società titolare degli atti di autorizzazione ed accreditamento mediante incorporazione, è passata da Zaffiro Centrosud srl P.I. 02577420306 a Zaffiro Healthcare Srl. P.IVA 02881800300, come risultante da atto notarile (repertorio n. 33099, raccolta n. 15525, registrato a Udine in data 16/09/2025 al n. 18326 serie 1T) in atti al prot. 0180051 | 16/10/2025 | AST-AN | AFFGEN | A;
- che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835 | 11/12/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2025/SALU/80, ha indicato che "*ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002*", precisando che "*In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045 | 03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*".
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;

- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell’ambito di una effettiva programmazione;
- che l’art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l’esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinque;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
- che per l’esercizio dell’attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l’AST Ancona e la società Zaffiro Healthcare s.r.l. che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale “Villa Getsemani”, per il periodo dall’01.01.2025 al 31.12.2026, per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.2), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell’accordo

L’offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura gestita dalla società Zaffiro Healthcare s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell’ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell’adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla struttura gestita dalla società Zaffiro Healthcare s.r.l. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.2 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico;

- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnicici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnicici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Villa Getsemani ORPS 604432	SRP3	SRP 3.1.2	37	€ 64,40 iva esente

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 37 posti letti.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 869.722,00 ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Zaffiro Healthcare s.r.l. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 869.722,00

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Zaffiro Healthcare s.r.l. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 869.722,00.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP3.1.2 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad € 92,00, con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 64,40, a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parruccheria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all'Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto "Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)" dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza. Si applica la disciplina previgente in materia di assenze fino al momento della stipula del presente accordo.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la “Carta dei Servizi”, sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e

per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore_____

Il Direttore AST ANCONA _____

ALLEGATI

1. Atto di designazione/nomina del Responsabile del Trattamento dei dati Personalni.

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Zaffiro Healthcare srl, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a

quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA'
PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA
ACCREDITATA "NILDE CERRI" DI SENIGALLIA (ORPS 603517) PER GLI ANNI 2025-
2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

H MUTA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale per azioni con sede legale in via G.Vico 91/b Senigallia e P.IVA 00770810422, ente titolare e gestore della Struttura Socio-Sanitaria COMUNITA' PROTETTA "MARIA NILDE CERRI" (successivamente citata Struttura), situata in via Camposanto Vecchio 43 Senigallia.

in persona del Legale Rappresentante p.t. Dott. Franco Bari o suo delegato

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura "Nilde Cerri" - è presente sul territorio dell'AST Ancona, distretto di Senigallia, con ubicazione a Senigallia, via Camposanto Vecchio 43;
- che la Comunità Protetta Maria Nilde Cerri" è stata accreditata con decreto del Dirigente del Servizio salute n. 249/AIR del 24/08/2011 e con Decreto 295 del 30/10/2017 del Dirigente PF Accreditamenti ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 16 posti letto (codice tipologia srp 3.1.1 - codice orps 603517);
- con determina del Direttore Generale AST AN n. 196 del 25/03/2024, in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota in atti al prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, è stata approvata e recepita la lettera contratto sottoscritta tra AST AN e Coop H Muta in qualità di ente gestore della struttura "Nilde Cerri" di Senigallia, a mezzo della quale è stata formalizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale tra questa AST e la ridetta Struttura a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al D.M. 26/09/2023 e s.m.i
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti

- nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;*
- che l'Ente Gestore Coop H Muta, in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 16574/29/01/2025|AST-AN|AFFGEN/A circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione della struttura "Nilde Cerri" (cod. orps 603517) secondo i vigenti manuali regionali (numero richiesta 000923/2025 del 29/01/2025 – numero di protocollazione 2682 del 29/01/2025 – SUAP Comune di Senigallia);
 - che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80, ha indicato che "*ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002*", precisando che "*In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045|03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliano sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*";
 - che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
 - che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
 - che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti

accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e H MUTA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Nilde Cerri", per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.1), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura gestita da H MUTA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla struttura gestita da H MUTA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.2 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico;

- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnicici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnicici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale, inherente l'area della residenzialità approvata con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014: € 115,00 retta prevista per il livello SRP3 1.1., cui si aggiungono € 7,00 per un totale di € 122,00 in ragione di quanto previsto dalla medesima DGRM al punto 5 (Norma generale sulla residenzialità nelle piccole strutture). La stessa prevede che *“in ragione del principio contenuto nella nota prot. n. 2536646 del 09/04/2014, gli standard di cui alla tabella 1 devono essere intesi come minimi, al fine di garantire un livello di uniformità regionale. Nel caso di piccole strutture residenziali che, con tali standard, non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in H24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera”* (vds Determina DGASUR 426/2015).

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Nilde Cerri	SRP3	SRP 3.1.1	16	€ 85,40 +iva

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 16 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 523.672,80 (€ 498.736,00 più iva 5%) ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da H MUTA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 523.672,80 (€ 498.736,00 più iva 5%).

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da H MUTA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 523.672,80 (€ 498.736,00 più iva 5%).

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Segnatamente alla Struttura, per il livello assistenziale SRP3.1.1 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad €122,00 (115+7 ex punto 5 DGRM 1331/2014) oltre iva, con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 85,40 a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parrucchieria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;

- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all’Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l’interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l’AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto “Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)” dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la "Carta dei Servizi", sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito

“GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore AST ANCONA _____

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

H MUTA Cooperativa Sociale, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a

quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA' PROTETTA
PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CASA GIALLA"
DI ANCONA (ORPS 600321) PER GLI ANNI 2025-2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. con sede legale in Ancona (AN), via Saffi, 4 C.F. e P.I. 00459560421, ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria “Casa Gialla” (successivamente citata Struttura)

in persona del Legale Rappresentante p.t. o suo delegato Dott. Diego Mancinelli

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura “Casa Gialla” - è presente sul territorio dell’AST Ancona, distretto di Ancona, con ubicazione ad Ancona, via Pontelungo 134;
- che la Struttura “Casa Gialla” di Ancona è stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria con provvedimento rilasciato dal Comune di Ancona (AN) prot. n. 15712 del 27.01.2011, per prestazioni psichiatriche in regime residenziale con dotazione di 20 posti letto, ed è stata accreditata con Decreto Regione Marche PF. Autorizzazioni n. 35 del 19/12/2020 per le seguenti prestazioni psichiatriche in regime residenziale: n. 20 posti letto di “casa protetta” cod. tipologia srp3 – orps 600321;
- che con determina del Direttore Generale AST AN n. 196 del 25/03/2024, in conformità alle indicazioni all’uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota in atti al prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, è stata approvata e recepita la lettera contratto sottoscritta tra AST AN e Cooss Marche in qualità di ente gestore della struttura “Casa Gialla” di Ancona, a mezzo della quale è stata formalizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale tra questa AST e la ridetta Struttura a valere per l’anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al D.M. 26/09/2023 e s.m.i.;
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce

che «per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che voglano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;

- che l'Ente Gestore Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a., in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0002619 | 08/01/2025 | AST-AN | AFFGEN | A circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione della struttura "Casa Gialla" (cod. orps 600321) secondo i vigenti manuali regionali (numero richiesta 0011977/2024 del 30/08/2024 – numero di protocollazione 158447 del 24/09/2024 – SUE Comune di Ancona);
- che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835 | 11/12/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2025/SALU/80, ha indicato che *"ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002"*, precisando che *"In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045 | 03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere"*;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma

- 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e la società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Casa Gialla", per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.1), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura gestita dalla società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla struttura gestita dalla società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.1 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico

- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnicici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnicici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Casa Gialla ORPS 600321	SRP3	SRP 3.1.1	20	€ 80,50 oltre iva 5%

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 20 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 617.032,50 (€ 587.650,00 oltre iva 5%) ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 617.032,50 (€ 587.650,00 oltre iva 5%).

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da società Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 617.032,50 (€ 587.659,00 oltre iva 5%).

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP3.1.1 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad € 115,00 (oltre iva 5%), con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 80,50 (oltre iva 5%), a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parrucchieria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all'Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto "Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)" dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza. Si applica la disciplina previgente in materia di assenze fino al momento della stipula del presente accordo.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la “Carta dei Servizi”, sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e

all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore_____

Il Direttore AST ANCONA _____

ALLEGATI

1. Atto di designazione/nomina del Responsabile del Trattamento dei dati Personalni.

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di

utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del

- Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA' PROTETTA
PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CASA
MADONNA DELLA ROSA" DI FABRIANO, ORPS 600325, PER GLI ANNI 2025-2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

Associazione Casa Madonna della Rosa APS, con sede legale a Fabriano (AN), Via R. Sassi, 24, C.F. e P.I. 90013130423, ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria "Casa Madonna della Rosa" (successivamente citata Struttura) in persona del Legale Rappresentante Ing. Francesco Giardini ovvero suo delegato

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura "Casa Madonna della Rosa" ORPS 600325 è presente sul territorio dell'AST Ancona, distretto di Fabriano, con ubicazione a Fabriano, Via R. Sassi, 24;
- che la Struttura "Casa Madonna della Rosa" di Fabriano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria dal Comune di Fabriano con provvedimento n. 4 del 13/12/2016 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione complessiva di 20 posti letto;
- la struttura è stata accreditata con Decreto Regione Marche PF. Accreditamenti n. 453 del 14/12/2015 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche SRP3.1.1 in regime residenziale con una dotazione di 8 posti letto, accreditamento rinnovato per gli stessi 8 posti con Decr. PF Accreditamenti n. 31 del 22/01/2019; con Decr. PF. Accreditamenti 192 del 20/07/2017 sono stati accreditati altri 5 posti letto di SRP3.1.1; con Decr. PF. Accreditamenti 132 del 03/05/2019 sono stati accreditati ulteriori 7 posti letto di SRP3.1.1, per un totale di 20 posti letto dell'ORPS 600325;
- che con determina del Direttore Generale AST AN n. 196 del 25/03/2024, in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota in atti al prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, è stata approvata e recepita la lettera contratto sottoscritta tra AST AN e Madonna della Rosa, a mezzo della quale è stata formalizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale tra questa AST e la ridetta Struttura a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al D.M. 26/09/2023 e s.m.i.;
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «per

tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;

- che la Struttura, in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0002436|08012025|AST-AN|AFFGEN|A concernente l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio del cod. orps 600325 secondo i vigenti manuali regionali;
- che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835|11/12/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2025/SALU/80, ha indicato che *"ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002"*, precisando che *"In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045|03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere"*;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e Associazione Casa Madonna della Rosa APS che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Casa Madonna della Rosa", per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.1), per la tipologia assistenziale prevista nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La Struttura eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale n.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla Struttura corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.1 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnicisti di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;

- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Madonna della Rosa ORPS 600325	SRP3	SRP 3.1.1	20	€ 80,50 <i>iva esente</i>

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 20 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 587.650,00 ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST di residenza, territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Associazione Casa Madonna della Rosa APS è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 587.650,00.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Associazione Casa Madonna della Rosa APS è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 587.650,00.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP3.1.1 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad € 115,00, con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 80,50 a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parrucchieria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese. Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all'Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto "Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)" dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilitate.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza. Si applica la disciplina previgente in materia di assenze fino al momento della stipula del presente accordo.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la "Carta dei Servizi", sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. e delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore Generale AST ANCONA _____

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Associazione Casa Madonna della Rosa APS, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

l'Associazione Casa Madonna della Rosa APS in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a

quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI COMUNITA' PROTETTA
PER LA SALUTE MENTALE ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "ZAFFIRO" DI
ANCONA (ORPS 604431) PER GLI ANNI 2025-2026.**

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, con sede legale in Ancona, viale C. Colombo, 106 – 60127, C.F. e P.IVA 02938930423
in persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

la società Zaffiro Healthcare srl con sede legale in via Melchiorre Gioia 121 – 20125 Milano e P.IVA 02881800300, ente titolare e gestore della Struttura Socio-Sanitaria “Zaffiro” (successivamente citata Struttura), situata in via Monte Vettore 55, Ancona.
in persona del Legale Rappresentante p.t. o suo delegato Dott. Antonio Antoniadis

per l'affidamento del Piano di Prestazioni a valere per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che la Struttura “Zaffiro” - è presente sul territorio dell’AST Ancona, distretto di Ancona, con ubicazione ad Ancona, via Monte Vettore 55;
- che la Struttura “Zaffiro” di Ancona è stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria dal Comune di Ancona con provvedimento prot. 41370 del 12/03/2018, ed è stata accreditata con Decreto Regione Marche PF. Accreditamenti n. 83 del 14/03/2019 per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto (codice tipologia srp 3.1.2 - codice orps 604431);
- che con determina del Direttore Generale Asur Marche n. 251 del 20/05/2020, è stato approvato e recepito l’accordo contrattuale avente ad oggetto il convenzionamento di 20 posti letto in regime SRP 3.1.2 in relazione alla struttura “Zaffiro” di Ancona con valenza triennale a decorrere dal 01/01/2020, in regime di prosecuzione come da determina AST Ancona n. 196 del 25/03/2024;
- che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. n. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione*

allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;

- che l'Ente Gestore Zaffiro Centrosud srl, in ottemperanza a quanto specificato dalla Regione Marche con nota prot. 0008045 | 03/01/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2024/SALU/71, ha trasmesso a questa AST Ancona comunicazione in atti al prot. 0013914 | 24/01/2025 | AST-AN | AV2SPATS | A circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione della struttura "Zaffiro" (cod. orps 604431) secondo i vigenti manuali regionali (numero richiesta 0011703/2024 del 22/08/2024 – numero di protocollazione 211323 del 19/12/2024 – SUE Comune di Ancona);
- la titolarità della struttura Zaffiro di Ancona (AN), a seguito di fusione della società titolare degli atti di autorizzazione ed accreditamento mediante incorporazione, è passata da Zaffiro Centrosud srl P.I. 02577420306 a Zaffiro Healthcare Srl. P.IVA 02881800300, come risultante da atto notarile (repertorio n. 33099, raccolta n. 15525, registrato a Udine in data 16/09/2025 al n. 18326 serie 1T) in atti al prot. 0180051 | 16/10/2025 | AST-AN | AFFGEN | A;
- che la Regione Marche, con circolare prot. 1553835 | 11/12/2025 | R_MARCHE | GRM | SALU | P | 500/2025/SALU/80, ha indicato che *"ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002"*, precisando che *"In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045 | 03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere"*;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;

- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST Ancona e la società Zaffiro Healthcare s.r.l. che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Zaffiro", per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3.1.2), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura gestita dalla società Zaffiro Healthcare s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale erogato dalla struttura gestita dalla società Zaffiro Healthcare s.r.l. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3.1.2 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST AN, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili. La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST AN l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico;

- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnicici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnicici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con determina DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	codifica Reg. 1/2018	Denominazione livello assistenziale DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati AASSTT/ Regione Marche	Quota SSR giornaliera
Zaffiro ORPS 604431	SRP3	SRP 3.1.2	20	€ 64,40 iva esente

Il presente accordo esplica i suoi effetti quale Convezione Quadro con le AASSTT della Regione Marche per n. 20 posti letto.

Il tetto massimo riconoscibile da parte di tutte le AA.SS.TT. della Regione Marche è pari ad € 470.120,00 ed è calcolato in base allo sviluppo della piena capacità ricettiva, fermo restando che l'impegno di spesa per gli inserimenti effettuati dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST territorialmente competente.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2025 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Zaffiro Healthcare s.r.l. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 470.120,00.

Per quanto d'interesse dell'AST AN, la spesa per l'anno 2026 sulla base degli inserimenti in atto presso la struttura in convenzione gestita da Zaffiro Healthcare s.r.l. è determinata entro e non oltre il tetto massimo riconoscibile pari ad € 470.120,00.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti. Per il livello assistenziale SRP3.1.2 è previsto un corrispettivo pro die pro capite pari ad € 92,00, con la seguente ripartizione: il 70%, pari a € 64,40, a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

In ordine alla gestione dei servizi di tipo alberghiero (ristorazione, igiene, parrucchieria) si rinvia a quanto previsto nei vigenti manuali regionali, nonché nella Carta dei Servizi.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza della persona.

Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà visionato dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza;
- b) della fattura commerciale.

Nel caso di utenti inseriti da altre AASSTT della Regione Marche e/o da altre Aziende Extra Regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente all'Azienda di provenienza.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto “Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)” dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilità.

In via generale, il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 12 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza. Si applica la disciplina previgente in materia di assenze fino al momento della stipula del presente accordo.

ART. 13 Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti

e quantificabile in almeno n.10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST Ancona e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Carta dei Servizi

La Struttura in attuazione delle disposizioni concernenti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici adotta e costantemente aggiorna la "Carta dei Servizi", sulla base dei principi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, adottato con DPCM del 19/05/1995, pubblicato in G.U. 31/05/1995, n. 125 S.O. e delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Tutela della privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati

personalni saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

L'efficacia dell'accordo contrattuale è risolutivamente condizionata all'eventuale diniego da parte degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale in favore della Struttura, ai sensi dei vigenti manuali regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore_____

Il Direttore AST ANCONA _____

ALLEGATI

1. Atto di designazione/nomina del Responsabile del Trattamento dei dati Personalni.

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personalni
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Zaffiro Healthcare srl, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Iperico Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a

quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'appontamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendente avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgare a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali